



**REGOLAMENTO "PRIME DISPOSIZIONI PER I LAVORI
FORESTALI NEL TERRITORIO DEL PARCO"**

Regolamento “Prime disposizioni per i lavori-forestali nel territorio del Parco” Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 07/08 del 25 marzo 2008

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le operazioni agro-forestali nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.
2. Fermi restando le procedure autorizzative dell'Ente e quanto previsto in particolare dall'art. 11 comma, 3. della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 6, comma 1. lett. c) del d.P.R. 10 marzo 2004 di istituzione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il presente regolamento contiene norme prescrittive per gli operatori agro-forestali pubblici e privati.

Articolo 2

Periodo consentito per l'esecuzione degli interventi selvicolturali

1. Nel territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia gli interventi selvicolturali nei boschi pubblici e privati sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo di ogni anno al fine di rispettare, in particolare, il periodo di nidificazione, di riproduzione e di allevamento della prole delle specie selvatiche di avifauna, nel rispetto delle esigenze biologiche delle specie forestali presenti nei boschi inclusi nei confini del Parco ed avendo riguardo alla prevenzione ed alla lotta agli incendi boschivi. Può essere altresì consentita l'utilizzazione di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante esclusivamente per le operazioni di esbosco.
2. L'Ente, per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna, può modificare i termini temporali di cui al comma 1.
3. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente e qualora ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, gli interventi straordinari ed urgenti di messa in sicurezza delle stesse aree boschive da pericoli imminenti.

Articolo 3

Conservazione dell'habitat del legno morto

1. Gli interventi selvicolturali devono prevedere il rilascio in campo di almeno dieci piante arboree per ettaro, morte o deperienti, sia in piedi che aduggiate, scelte fra gli esemplari di maggiore classe diametrica, al fine di conservare l'habitat del legno morto utile alla nidificazione ed all'alimentazione dell'avifauna, così come previsto dal Regolamento della Regione Puglia 04 settembre 2007, n. 22 *”Misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni”*.

Articolo 4

Conservazione del sottobosco

1. Gli interventi selvicolturali devono essere indirizzati ad una gestione naturalistica che incrementi il livello di biodiversità forestale e favorisca la formazione di comunità forestali strutturalmente diversificate. Gli interventi forestali e le modalità tecniche di attuazione devono essere informati al prioritario rispetto delle piante autoctone costituenti il sottobosco. Interventi di contenimento possono essere attuati per le specie striscianti rovo comune (*Rubus ulmifolius* S.) ed edera comune (*Edera helix* L.).

2. È consentita l'eliminazione, mediante rimozione delle ceppaie, delle sole specie alloctone ed in particolare ailanto (*Ailanthus altissima* Mill.) e robinia (*Robinia pseudoacacia*).
3. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità forestale, nelle fustaie e nei cedui deve essere individuato e rilasciato, per l'invecchiamento indefinito, almeno un albero ogni 2.000 mq ai sensi dell'art. 6, comma 3. del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" Gli alberi rilasciati devono essere contrassegnati con un bollo di vernice gialla indelebile.

Articolo 5

Individuazione delle piante da preservare al taglio

1. Negli interventi di miglioramento boschivo relativi ai popolamenti di latifoglie, le piante da preservare al taglio devono essere marcate con anello in tinta verde a 1,30 m da terra e numerate al ceppo. Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui viene indicato il diametro a 1,30 m, il numero e la specie. E' consentita l'individuazione mediante apparecchiature satellitari di posizionamento geografico. E' comunque vietato l'uso del martello forestale.
2. L'utilizzazione del martello forestale è consentita esclusivamente per la contrassegnatura delle piante da tagliare.

Articolo 6

Tagli boschivi in corrispondenza di elettrodotti e di altre reti infrastrutturali.

1. Al fine di consentire il corretto funzionamento di elettrodotti aerei presenti in aree boscate e per la salvaguardia delle stesse dagli incendi, è consentito esclusivamente il contenimento, mediante capitozzatura ovvero mediante potatura, di piante arboree le cui ramificazioni sono prossime ai conduttori della linea elettrica.
2. Gli interventi di cui al comma 1. devono consentire la formazione di una distanza di 3-5 metri tra conduttori e vegetazione.
3. Il taglio di contenimento delle piante arboree poste a ridosso di reti infrastrutturali deve essere selettivo e non deve arrecare danno alle piante limitrofe ed alla vegetazione arbustiva. E' consentito il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva lungo le strade qualora essa costituisca pericolo per l'incolumità pubblica, previa asseverazione di un tecnico forestale.
4. Il materiale proveniente dalle operazioni di cui ai commi precedenti deve essere asportato mediante operazioni di esbosco che non devono arrecare danni alla rinnovazione forestale.
5. Sono vietate la realizzazione di qualsiasi movimento terra e l'apertura di nuove piste.
6. La vegetazione arborea ed arbustiva presente a bordo dei muri a secco può essere contenuta esclusivamente mediante interventi di spalcatura, potatura e rimozione dei polloni.

Articolo 7

Distruzione dei residui vegetali provenienti da interventi selvicolturali

1. Il materiale non commercialmente utile, derivante da interventi selvicolturali, deve essere sminuzzato in loco con appositi biotrituratori e sparso al suolo al fine di aumentare la quantità di sostanza organica nel suolo. Qualora la biotriturazione non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui vegetali devono essere fascinati ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi idonei a non costituire rischio di incendio, ovvero devono essere allontanati dall'area boschiva. Per le stagioni silvane 2007/2008 e 2008/2009 i residui delle operazioni selvicolturali possono essere bruciati in loco con le modalità e per le motivazioni di cui ai successivi comma 3. e 4.
2. L'esbosco di qualsiasi materiale deve essere eseguito attraverso sentieri, piste, condotte, canali di avvallamento già esistenti.. Sono vietati l'apertura di nuove piste e l'attraversamento di parti di bosco in rinnovazione.

3. La bruciatura in loco dei residui delle operazioni selvicolturali può essere consentita esclusivamente previa comunicazione scritta, da effettuarsi almeno 7 giorni lavorativi prima dell'accensione, all'Ente Parco, al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente (C.T.A.) del Corpo Forestale dello Stato del Parco ed ai Vigili del Fuoco, indicando la motivazione, la data di accensione, l'orario di accensione e di spegnimento, la località, il foglio di mappa e la particella catastale. Durante tutta la fase di combustione i fuochi devono essere sorvegliati da personale della ditta esecutrice dei lavori.

4. È altresì consentita la bruciatura in loco dei residui delle attività selvicolturali nei casi di attacchi eccezionali e gravi di patogeni per i quali è prevista la lotta obbligatoria previa idonea certificazione da parte di un fitopatologo.

5. L'Ente può, con provvedimento motivato, vietare le operazioni di cui ai commi 3. e 4.

Articolo 8

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni emanate con il presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 1.032,00. Tali sanzioni sono irrogate secondo le modalità di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione presso l'albo pretorio dell'Ente e sarà affisso presso gli albi pretori di tutti i Comuni del Parco.